

**DIRETTIVA 2003/118/CE DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2003****che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le quantità massime di residui di acefato, 2,4-D e paration metile****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli<sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Con le decisioni 2003/219/CE<sup>(10)</sup> e 2003/166/CE<sup>(11)</sup> della Commissione si è stabilito di non iscrivere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive esistenti acefato e paration metile. Queste decisioni stabiliscono che l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze non è più autorizzato nella Comunità.
- (2) Per tener conto delle legittime aspettative riguardo allo smaltimento delle scorte esistenti di antiparassitari, le decisioni di non iscrizione adottate dalla Commissione, di cui al primo considerando, prevedevano un periodo di smaltimento progressivo ed è opportuno che le quantità massime di residui basate sul criterio che l'uso delle sostanze corrispondenti non è autorizzato nella Comunità non siano applicate prima del termine del suddetto periodo stabilito per ciascuna sostanza.

(3) Le quantità massime di residui comunitari e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius<sup>(12)</sup> sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Esiste un numero limitato di quantità massime di residui fissato dal Codex per l'acefato e il paration metile. Si è tenuto conto di questi valori nella fissazione delle quantità massime della presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori e ne è risultato che non presentano rischi.

(4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

(5) È quindi necessario inserire negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto di impiego e proteggere il consumatore.

(6) Le quantità massime di residui del paration metile devono essere fissate negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Le disposizioni della direttiva 76/895/CEE che stabiliscono quantità massime di residui per detta sostanza devono, di conseguenza, essere soppresse.

(7) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, come è avvenuto con la fissazione di una quantità massima di residui per il 2,4-D sugli agrumi mediante la direttiva 2002/97/CE<sup>(13)</sup> della Commissione, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima nazionale provvisoria, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Uno Stato membro ha trasmesso dati dai quali si evince che è possibile fissare quantità massime di residui più elevate per gli agrumi, in conformità all'impiego di 2,4-D in alcuni paesi terzi. Sono stati forniti dati dai quali risulta che tali residui non presentano alcun rischio per i consumatori nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.<sup>(2)</sup> GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.<sup>(3)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.<sup>(4)</sup> GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.<sup>(5)</sup> GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.<sup>(7)</sup> GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.<sup>(8)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.<sup>(10)</sup> GU L 82 del 29.3.2003, pag. 40.<sup>(11)</sup> GU L 67 del 10.3.2003, pag. 18.<sup>(12)</sup> [http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest\\_q-e.htm](http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm)<sup>(13)</sup> GU L 343 del 18.12.2002, pag. 23.

- (8) I pertinenti allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere pertanto modificati di conseguenza.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le diciture relative al paration metile sono soppresse.

#### Articolo 2

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto il testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Acefato	0,02 (*) cereali
Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)	0,02 (*) cereali

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

#### Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg		
	Di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	Di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Acefato	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

#### Articolo 4

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue.

- Nell'allegato II sono aggiunte le quantità massime di residui di antiparassitari indicate nell'allegato della presente direttiva.
- Le quantità massime di residui di antiparassitari per il 2,4-D (somma di 2,4-D e suoi esteri espressi in 2,4-D) sugli agrumi sono portate a 1 (p) mg/kg.

#### Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2004, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 4, punto 2, che saranno adottate e pubblicate dagli Stati membri entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni dal 1° dicembre 2004, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 4, punto 2, che si applicheranno dal 1° aprile 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 6*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
<b>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</b>	0,02 (*)	0,02 (*)
i) AGRUMI		
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
iv) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
vi) FRUTTA VARIE		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Melograni		
Altro		
<b>2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi</b>	<b>0,02 (*)</b>	<b>0,02 (*)</b>
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani rapa		
Barbaforte o cren,		
Topinambur		
Pastinaca		
Radici di prezzemolo		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Ignose		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
ii) ORTAGGI A BULBO		
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altro		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altro		
b) Cucurbitacee con buccia commestibile		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
iv) CAVOLI		
a) Cavoli a infiorescenza		
Broccoli		
Cavolfiori		
Altro		
b) Cavoli a testa		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Brassica da foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Cavoli rapa		
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi		
a) Lattughe e simili		
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altro		
c) Crescione acquatico		
d) Cavoli rapa		
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro		
vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Altro		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altro		
viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici		
<b>3. LEGUMI DA GRANELLA</b>	0,02 (*)	
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		0,2
Altro		0,02 (*)
<b>4. SEMI OLEOSI</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
Semi di lino		
Arachidi		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Senape		
Semi di cotone		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Acefato	Paration metile (somma di paration metile e di paraoxon metile, espressa come paration metile)
5. <b>PATATE</b> Patate precoci Patate tardive	0,02 (*)	0,02 (*)
6. <b>TÈ (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)</b>	0,05 (*)	0,05 (*)
7. <b>LUPPOLO (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata</b>	0,05 (*)	0,05 (*)

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.